

ORDINANZA N. 01/2025

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DELLE STRADE INTERNE APERTE ALL'USO PUBBLICO DELL'AEROPORTO DI MILANO LINATE

Il Direttore Territoriale di Milano Linate

VISTO Il Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto n. 327 del 30 marzo 1942 e ss.mm.ii. (Codice della Navigazione);

VISTI segnatamente, gli artt. 687, 692, 693, 704, 705, 718, 1164, 1174 e 1235 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.mm.ii. (Codice della Navigazione);

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al Sistema Penale*" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 15 gennaio 1992, n. 21, recante "*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*" ed in particolare l'art. 11 rubricato "*Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di Taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di Noleggio con Conducente*" e ss.mm.ii.;

VISTI la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503, recanti norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 relativo al "*Nuovo Codice della Strada*";

VISTO il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo 5 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);

VISTO il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422, "*Conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale*", a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, "*Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205*";

VISTA la Legge 22 ottobre 2012, n. 33, recante "*Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali*", che individua ENAC quale soggetto competente a istituire corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) "*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*";

VISTO il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito con modificazioni con Legge 18 aprile 2017, n. 48 recante *“Disposizioni Urgenti in materia di sicurezza delle città il quale agli artt. 9 e 10 espressamente sanziona le condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione delle infrastrutture aeroportuali”*;

VISTA la Concessione ex art. 704 Cod. Nav., e la relativa convenzione n. 8323, stipulata il 4 settembre 2001 tra ENAC e la Società per Azioni Esercizi Aeroportuali (SEA S.p.A.), per la gestione totale degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa, registrata in data 16 ottobre 2001, presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Territoriale Roma 4;

VISTA la Legge Regionale 4 aprile 2012, n. 6, recante la *“Disciplina del settore dei trasporti”* (BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012) e ss.mm.ii.;

VISTI il Regolamento Regionale 8 aprile 2014, n. 2, recante *“Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi”*, nonché la D.G.R. n. XII/2569 del 17 giugno 2014, *“Determinazioni in merito al servizio taxi del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo: adeguamento annuale delle tariffe ai sensi dell'art. 35, comma 9 del R.R. 8.04.2014, n. 2”*;

VISTO il Regolamento Regionale 27 ottobre 2015, n. 8, recante *“Disciplina dei servizi di collegamento effettuati mediante autobus con gli aeroporti aperti al traffico civile in ambito regionale”* e ss.mm.ii.;

VISTO il *“Protocollo per la gestione dei servizi di Polizia Locale nell'area afferente l'area aeroportuale denominata Enrico Forlanini di Linate”*, stipulato il 3 ottobre 2024 tra i Corpi di Polizia Locale del Comune di Milano, del Comune di Peschiera Borromeo e del Comune di Segrate, sui quali è situato l'Aeroporto *“Enrico Forlanini”* di Linate, trasmesso Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano alla Direzione Territoriale Milano Linate dalla con nota del 08/10/2024, di cui al prot. n. 12A/2017-007552 Gab (ENAC-PROT-08/10/2024-0146600-A);

CONSIDERATO che l'art. 5 comma 3 del Codice della Strada, stabilisce che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7 del richiamato Codice, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali;

CONSIDERATA la competenza, ex art. 6, comma 7, del Codice della Strada, del Direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, *rectius* Direttore Territoriale, a disciplinare la circolazione delle strade interne dell'aeroporto aperte all'uso pubblico a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del medesimo codice;

TENUTO CONTO che SEA S.p.A., è la società di gestione aeroportuale (di seguito Società di gestione) alla quale è affidato il compito di amministrare e gestire le infrastrutture aeroportuali e assicurare lo svolgimento di tutti i servizi necessari al funzionamento delle stesse;

RITENUTO che il Gestore aeroportuale, quale concessionario totale delle aree, è responsabile della corretta e puntuale applicazione di quanto previsto dalla presente Ordinanza in materia di circolazione, e in particolare della realizzazione della viabilità e della segnaletica, nonché di garantire l'esatta rispondenza della stessa segnaletica verticale e orizzontale alle planimetrie allegate, nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, oltre che della pianificazione dei relativi interventi, ove necessario anche con carattere di urgenza o somma urgenza;

TENUTO CONTO che alla Direzione Territoriale Milano Linate dell'ENAC (di seguito Direzione Territoriale) compete vigilare sull'operato della Società di gestione aeroportuale e valutare le proposte di intervento e le modifiche necessarie a garantire una regolare circolazione sulle strade interne aperte all'uso pubblico dell'Aeroporto di Milano Linate (di seguito aeroporto) al fine dell'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza;

CONSIDERATO che l'articolo 1 della legge n. 33 del 22 ottobre 2012, recante "*Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali*", sancisce il potere di ENAC, al fine di gestire i flussi veicolari in entrata e in uscita negli aeroporti aperti al traffico civile, di istituire con ordinanza, sentita la Società di gestione aeroportuale, corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza, a salvaguardia della fruibilità e della sicurezza dell'utenza, tenendo conto delle specifiche caratteristiche infrastrutturali e del traffico dell'aeroporto;

VISTA la disposizione del Direttore Generale di ENAC, n. 15815 del 05 febbraio 2024, che stabilisce le "*Linee guida per la regolazione del traffico veicolare in area land side all'interno del sedime aeroportuale*" (di seguito Linee Guida) con cui vengono definiti criteri omogenei per la regolazione dei flussi veicolari in area *land side*, ovvero nelle strade interne aperte all'uso pubblico, con particolare riferimento all'istituzione di ZTC (Zone a Traffico Controllato), all'adozione di procedimenti uniformi per l'irrogazione delle sanzioni, nonché alla creazione di aree deputate alla sosta breve gratuita e all'utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale;

VISTA la disposizione del Direttore Generale ENAC ENAC-DG-05/02/2024-0015821-P con la quale è stata trasmessa a tutte le Direzioni Territoriali la sentenza TAR Lazio Sez. III n. 11357/2022 Reg. Prov. Coll.;

VISTA la "*Valutazione introduzione ZTC per Aeroporto di Milano Linate*", redatto e trasmesso dalla SEA S.p.A., prot. n. 0017665-17/10/2024-SEA_SPA-DIN00-P (prot. ENAC n. ENAC-PROT-17/10/2024-0152746-P) avente ad oggetto lo studio di fattibilità relativo all'implementazione di una ZTC presso l'Aeroporto di Milano Linate, redatto a cura della Società di gestione da cui è emerso "*come soluzioni di controllo – ed eventualmente di sanzionamento – necessariamente correlate alla istituzione di una ZTC possono portare a situazioni di elevata criticità per la circolazione interna al sedime nel suo complesso*", in base alla configurazione infrastrutturale attualmente presente presso lo scalo;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare l'Ordinanza n. 2 del 28 agosto 2023, avente ad oggetto la "*Disciplina della circolazione sull'aeroporto di Milano Linate*", con le relative planimetrie, al fine di allinearne i contenuti ai criteri di omogeneità definiti dalle summenzionate "*Linee guida*";

SENTITI i soggetti interessati, segnatamente la Società di gestione SEA S.p.A., in ottemperanza a quanto dispone l'art. 6, comma 7, del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. nonché gli Enti di Stato interessati quali l'arma dei Carabinieri, il Corpo della Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i Vigili del Fuoco, i Comuni interessati (Comune di Milano, Comune di Peschiera Borromeo, Comune di Segrate ed i rispettivi Comandi di Polizia Locale) e l'ENAV S.p.A.;

ACQUISITE le planimetrie delle aree aperte al pubblico dell'Aeroporto di Milano Linate elaborate e trasmesse dal Gestore Aeroportuale a mezzo PEC alla Direzione Territoriale Milano Linate e pervenute al prot. n. ENAC-PROT-25/03/2025-0042830-A,

ORDINA

Art. 1 Ambito di applicazione

La presente Ordinanza si applica nelle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'aeroporto, indicate nelle planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.

Art. 2 Norme per la circolazione nelle aree aperte al pubblico

1. Nelle aree stradali e di parcheggio aeroportuali aperte all'uso pubblico, è fatto obbligo di osservare le disposizioni riportate nel Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii., contenente norme sul "*Nuovo Codice della Strada*", salvo quanto diversamente previsto per i casi particolari, dettagliati nei successivi articoli.
2. È vietato l'accesso alle aree non aperte al pubblico, a eccezione dei mezzi autorizzati.
3. È fatto obbligo per chiunque acceda, circoli, sosti o si trovi a qualunque titolo nelle aree di cui all'articolo 1 della presente ordinanza di utilizzare i beni e le infrastrutture aeroportuali in conformità con quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dalla normativa speciale in materia, che si intendono integralmente richiamati.
4. È a carico del Gestore aeroportuale l'obbligo di custodia e di manutenzione dei beni e delle infrastrutture nonché delle aree presenti all'interno del sedime aeroportuale, da cui ne discende la relativa responsabilità per tutti i danni derivanti dalla mancata osservanza di tale dovere a carattere generale.

Art. 3 Segnaletica orizzontale e verticale

1. La circolazione e la sosta sulle aree stradali dell'aeroporto aperte all'uso pubblico sono disciplinate dalla segnaletica verticale ed orizzontale, come riportata nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza, che ne formano parte integrante.
2. La segnaletica orizzontale e verticale deve essere conforme a quanto stabilito nel D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "*Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada*" e alle disposizioni normative vigenti nonché deve essere tenuta aggiornata in base ai mutamenti apportati al *layout* aeroportuale.
3. La Società di gestione aeroportuale ha l'obbligo di provvedere a mantenere aggiornata ed in buone condizioni di visibilità tutta la segnaletica orizzontale e verticale relativa alla viabilità stradale sulle aree oggetto della presente Ordinanza.
4. La Società di gestione aeroportuale deve assicurare un'adeguata informativa agli utenti e l'aggiornamento dei riferimenti normativi apposti sulla segnaletica stradale, riportando gli estremi del presente provvedimento.
5. Al fine di consentire un agevole transito e prevenire limitazioni e intralcio alla circolazione e alla viabilità, il Gestore aeroportuale garantisce all'utenza, mediante una segnaletica appositamente predisposta, l'informativa in ordine alle dimensioni massime di altezza e larghezza dei veicoli che accedono alle corsie.
6. Chiunque non osservi le prescrizioni derivanti dalla segnaletica di cui ai commi precedenti incorre nelle sanzioni di cui all'art. 16 della presente Ordinanza.

Art. 4 Passaggi e attraversamenti pedonali

1. La Società di gestione aeroportuale, per garantire il transito in sicurezza dei pedoni nelle aree prospicienti l'aerostazione, ha l'obbligo di segnalare adeguatamente le aree

dedicate ai passaggi ed agli attraversamenti pedonali come riportate nelle planimetrie allegata alla presente Ordinanza.

2. È fatto obbligo ai pedoni di utilizzare i passaggi e gli attraversamenti pedonali di cui al comma precedente per circolare all'interno del sedime aeroportuale, attraversare le strade e recarsi presso l'aerostazione e gli annessi parcheggi.

Art. 5 Limiti di Velocità

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 141 del Codice della Strada, la velocità dei veicoli deve essere tale da non costituire, in qualsiasi condizione di tempo e visibilità, pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, nonché causa di intralcio per la circolazione stradale, per le operazioni connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per le operazioni di soccorso e per le operazioni connesse al trasporto aereo.
2. In ogni caso, la velocità non deve superare il limite massimo di 30 km/h.
3. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui al comma precedente incorre nelle sanzioni previste dall'art. 16 della presente Ordinanza.

Art. 6 Aree ad accesso limitato (ZTL)

1. Sono istituite aree e corsie in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati. Il controllo degli accessi nella suddetta area è eseguito mediante apparecchiature o dispositivi elettronici omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico, ai sensi delle norme vigenti.
2. Le apparecchiature o i dispositivi di cui al comma 1 sono direttamente gestiti dai soggetti di cui all'art. 12 del Codice della Strada, in conformità alle norme vigenti ed in applicazione del protocollo d'intesa recante "*Protocollo per la gestione dei servizi di Polizia Locale afferente l'area aeroportuale denominata Enrico Forlanini di Linate*" stipulato il 3 ottobre 2024 dai Corpi di Polizia Locale dei Comuni interessati. L'installazione e la manutenzione di detti dispositivi e apparecchiature sono a carico dei rispettivi Enti locali competenti e della Società di gestione, secondo le prescrizioni del suddetto protocollo al quale si fa integrale rinvio.
3. Le aree e le corsie ZTL istituite presso l'aeroporto, sono indicate nelle planimetrie allegata, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.
4. L'accesso alle aree e alle corsie ZTL è consentito solo ed esclusivamente ai soggetti espressamente autorizzati dalla Direzione Territoriale nonché ai seguenti:
 - a) ENAC;
 - b) Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Corpi di Polizia Locale, Aeronautica Militare, Sanità Aerea, Croce Rossa Italiana, Corpo Consolare;
 - c) Servizi di emergenza medico-sanitaria e soccorso pubblici e privati, al solo fine di garantire un pronto intervento a favore dei passeggeri e degli operatori aeroportuali;
 - d) Autobus di linea e taxi per lo svolgimento servizio di trasporto pubblico presso l'Aeroporto di Milano Linate;
 - e) SEA S.p.A.;
 - f) Ente Nazionale per l'Assistenza al Volo Società per Azioni (ENAV S.p.A.).

È a carico dei soggetti di cui al comma precedente comunicare, ai fini della registrazione, le targhe agli Uffici dei Comuni territorialmente competenti.

5. È altresì consentito, previa comunicazione agli Uffici dei Comuni territorialmente competenti, l'accesso alle aree e corsie riservate ZTL ai mezzi dedicati al trasporto dei disabili, propri o di terzi se utilizzati per tale servizio, limitatamente al tempo necessario al carico e scarico di passeggeri e/o bagagli e comunque non oltre 2 ore dall'accesso.
6. Per motivi eccezionali e straordinari, la Società di gestione, sotto la propria responsabilità, valutata l'impossibilità di ogni valida alternativa, ha la facoltà di rilasciare le autorizzazioni ad accedere alla ZTL ai veicoli dei soggetti, diversi da quelli di cui alle lettere da a) ad f), comma 4, art. 6, che dimostrino di avere un diritto ed un interesse temporaneo, attuale, certo e legittimo all'accesso. La Direzione Territoriale si riserva la facoltà di effettuare periodici controlli a campione.
7. La Società di gestione, nei casi di cui al comma precedente, provvede alla tempestiva comunicazione ai Comuni competenti delle targhe dei veicoli autorizzati per il conseguente inserimento delle stesse nel sistema elettronico di controllo gestito dagli stessi Enti locali.
8. La Società di gestione ha l'obbligo di indicare, con adeguata segnaletica stradale verticale e orizzontale, le aree e le corsie ZTL, istituite presso l'aeroporto mediante la presente Ordinanza, in modo da garantire la massima informativa agli utenti.
9. Le modifiche relative alle aree ZTL e all'elenco dei soggetti cui è consentito l'accesso sono adottate dalla Direzione Territoriale, mediante Ordinanza, sentiti la Società di gestione aeroportuale e gli Enti di Stato interessati.
10. Chiunque non osservi le prescrizioni di cui ai commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'art. 16 della presente Ordinanza.

Art. 7

Viabilità area partenze

1. L'area partenze dell'Aeroporto di Milano Linate è posta al primo piano dell'aerostazione ed è accessibile percorrendo la viabilità stradale proveniente dal Viale Enrico Forlanini.
2. Le corsie presenti nell'area partenze del sedime aeroportuale si distinguono in corsie a viabilità libera e corsie a viabilità riservata, lungo le quali è vietata la sosta e la fermata se non nelle aree ad esse adibite.
3. La corsia a viabilità libera è destinata al transito di tutti i veicoli.
4. Le corsie a viabilità riservata al passaggio dei soli veicoli autorizzati (zona a traffico limitato o ZTL), come previsto dai successivi commi, sono distinte da idonea segnaletica stradale verticale e orizzontale per consentire all'utenza una corretta visibilità ed informazione. In prossimità delle corsie a viabilità riservata è presente idonea segnaletica di cui all'art. 3 indicante le tipologie di veicoli autorizzate distinte per Ente di appartenenza. Sono installate apposite telecamere, per garantire il controllo dell'accesso ai soli veicoli autorizzati e permettere l'agevole rilevabilità delle targhe degli stessi, da parte degli organi di vigilanza.
5. Le corsie a viabilità riservata dell'area partenze sono destinate al solo transito dei veicoli di servizio autorizzati. A tal fine sono autorizzati i veicoli appartenenti ai soggetti di cui alle lettere da a) ad f), comma 4, art. 6 della presente ordinanza, con esclusione degli autobus di linea.
6. Con riferimento ai veicoli di cui al comma precedente, i predetti soggetti interessati comunicano agli Uffici dei Corpi di Polizia Locale, territorialmente competenti, l'elenco delle targhe relative ai veicoli autorizzati in virtù delle connesse attività di servizio svolte all'interno del sedime aeroportuale.

7. L'accesso alle corsie a viabilità riservata è presidiato mediante impianto fisso omologato per la rilevazione degli accessi installato dai Comuni di rispettiva competenza territoriale ai fini dell'accertamento della regolarità del transito.
8. Nella zona partenze, in prossimità delle porte di ingresso/uscita del terminal da 1 a 4, sono installati appositi apparati citofono di colore giallo, adibiti alla prenotazione della "sala amica" mediante un sistema di chiamata, al fine di garantire il servizio di assistenza in favore delle persone con disabilità fisiche o intellettive oppure a mobilità ridotta.
9. Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 16 della presente Ordinanza.

Art. 8 **Viabilità area arrivi**

1. L'area arrivi dell'Aeroporto di Milano Linate è posta al piano terra dell'aerostazione ed è accessibile percorrendo la viabilità stradale proveniente dal Viale Enrico Forlanini nonché la corsia in entrata, posta in corrispondenza della rotatoria tra i parcheggi P2 e P3, proveniente dalla Via Rivoltana.
2. Le corsie presenti all'interno dell'area arrivi del sedime aeroportuale si distinguono in corsie a viabilità libera e corsie a viabilità riservata. Lungo le corsie anzidette è vietata la sosta e la fermata se non nelle aree ad esse adibite.
3. La corsia a viabilità libera è destinata al transito di tutti i veicoli.
4. Le corsie a viabilità riservata al passaggio dei soli veicoli autorizzati, come previsto dai successivi commi, sono distinte da idonea segnaletica stradale verticale e orizzontale per consentire all'utenza una corretta visibilità ed informazione. In prossimità delle corsie a viabilità riservata è presente apposita segnaletica di cui all'art. 3 indicante le tipologie di veicoli autorizzate distinte per Ente di appartenenza in modo da permetterne la facile rilevabilità da parte degli organi di vigilanza.
5. Le corsie a viabilità riservata sono destinate al solo transito dei veicoli di servizio autorizzati. A tal fine sono autorizzati i veicoli appartenenti ai soggetti di cui alle lettere da a) ad f), comma 4, art. 6 della presente ordinanza.
6. Con riferimento ai veicoli di cui al comma precedente, i predetti soggetti interessati comunicano agli Uffici dei Corpi di Polizia Locale, territorialmente competenti, l'elenco delle targhe relative ai veicoli autorizzati in virtù delle connesse attività di servizio.
7. L'accesso alle corsie a viabilità riservata è presidiato mediante impianto fisso omologato per la rilevazione degli accessi installato dai Comuni di rispettiva competenza territoriale ai fini dell'accertamento della regolarità del transito.
8. Sono consentiti gli accessi nelle corsie riservate della zona arrivi dell'aerostazione ai veicoli navetta del Gestore Aeroportuale.
9. Nella zona arrivi, in prossimità delle porte di ingresso/uscita del terminal da 5 a 8, sono installati appositi apparati citofono di colore giallo, adibiti alla prenotazione della "sala amica" mediante un sistema di chiamata, al fine di garantire il servizio di assistenza in favore delle persone con disabilità fisiche o intellettive oppure a mobilità ridotta. Il medesimo dispositivo è presente all'interno del terminal nei pressi dell'accesso alla metropolitana.
10. Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 16 della presente Ordinanza.

Art. 9 **Corsia riservata al *car rental* ed al *car sharing***

1. I veicoli delle società di *car rental* e *car sharing* sono autorizzati al transito per il tratto strettamente necessario (c.a. m 150) ad effettuare le operazioni di riconsegna ("*car rental return*" e "*car sharing return*").
2. La corsia adibita al transito dei veicoli cui al comma 1 del presente articolo, posta in area arrivi, tra i parcheggi P2 e P3 e in uscita dall'Aeroporto verso la Via Rivoltana, è riconoscibile dalle planimetrie allegate.
3. Sono altresì autorizzati ad accedere e percorrere la corsia in argomento i veicoli appartenenti ai soggetti di cui alle lettere da a) ad f), comma 4, art. 6 della presente Ordinanza.
4. L'accesso alla su richiamata corsia è presidiato mediante impianto fisso omologato per la rilevazione degli accessi installato dal Gestore Aeroportuale che vi provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria.
5. Al Comune di Segrate, in osservanza del Protocollo d'intesa recante "*Protocollo per la gestione dei servizi di Polizia Locale afferente l'area aeroportuale denominata Enrico Forlanini di Linate*" stipulato il 3 ottobre 2024 dai Corpi di Polizia Locale dei Comuni interessati, compete l'attività di accertamento della regolarità del transito nella corsia ed area in parola.
6. Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 16 della presente Ordinanza.

Art. 10

Aree di sosta e di parcheggio

1. Sono istituite aree di sosta e aree destinate al parcheggio dei veicoli, indicate nelle planimetrie allegate, che costituiscono parte integrante della presente Ordinanza.
2. Tutti gli utenti che accedono in area *land side* sono tenuti al rispetto delle regole viabilistiche e di sosta. È fatto assoluto divieto di sosta e di parcheggio nelle aree interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico, ad eccezione delle aree appositamente individuate nelle planimetrie allegate, in cui è espressamente prevista la sosta, con i limiti e le condizioni indicate dalla segnaletica orizzontale e verticale realizzata. Il divieto ha validità permanente nell'arco delle ventiquattro ore.
3. Il Gestore aeroportuale assegna, all'interno della *land side* dell'Aeroporto di Milano Linate, le postazioni adibite alla sosta e al parcheggio dei veicoli, previo parere positivo rilasciato dalla Direzione Territoriale Milano Linate e nel rispetto delle esigenze contingenti di traffico al fine di garantire il miglior flusso veicolare in entrata e in uscita.
4. La Società di Gestione ha l'obbligo di segnalare tutte le aree di sosta e di parcheggio, istituite presso l'aeroporto, in modo da garantire la massima informativa agli utenti. A tal fine, il Gestore Aeroportuale provvede, senza ritardo, a rendere noto il regolamento di utilizzo delle aree in parola, curandone l'aggiornamento e la diffusione avvalendosi di dettagliata e chiara cartellonistica apposta nei pressi degli spazi adibiti a sosta e parcheggio nonché pubblicandone il contenuto sul proprio sito istituzionale.
5. Nelle aree in argomento il tempo per l'accesso, la sosta ed il parcheggio a titolo gratuito è fissato in 15 minuti, con tolleranza di 5 minuti, per un totale di 20 minuti.
6. I parcheggi adibiti all'uso pubblico si distinguono in due categorie:
 - a) quelli ad accesso controllato;
 - b) quelli ad accesso libero.
7. I parcheggi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, individuati espressamente nelle planimetrie allegate, danno diritto alla sosta breve gratuita. Alla scadenza del

termine totale previsto dal comma 5, inizia il decorso del tempo per la sosta ordinaria, con onere di pagamento del servizio al termine della stessa secondo le tariffe previste dal Gestore aeroportuale e pubblicate sul relativo sito istituzionale.

8. I parcheggi di cui alla lettera a) sono delimitati da sbarre automatiche in entrata ed in uscita, accessibili tramite *ticket* erogato da apposito *totem* posizionato all'ingresso o tramite servizi di telepedaggio. I parcheggi in parola permettono l'accesso ad una quantità limitata di veicoli in base alle postazioni libere, il cui numero è reso disponibile da cartellonistica antistante le entrate di accesso, predisposta a cura del Gestore aeroportuale. La permanenza nei parcheggi ad accesso controllato, oltre al tempo consentito per la sosta breve, è soggetta al pagamento della sosta tramite l'utilizzo delle casse automatiche presenti *in loco*.
9. Al fine di consentire al medesimo veicolo di accedere ai parcheggi, sono ammessi più accessi a sosta breve gratuita, nonché ordinaria, durante l'arco della stessa giornata.
10. I parcheggi ad accesso controllato, per i quali è garantita la sosta breve gratuita, corrispondono alle aree classificate ai numeri P10, P11 e P12 nella zona arrivi del Terminal Linate.
11. In riferimento al parcheggio ad accesso controllato P4, incluso nella richiamata planimetria, essendo collocato in una zona posta a maggiore distanza rispetto ai parcheggi di cui al comma 9, per esso la durata della sosta gratuita prevista è di 60 (sessanta) minuti.
12. I parcheggi di cui alla lettera b), comma 6, del presente articolo, delimitati visivamente tramite strisce di colore blu, sono individuati mediante adeguata segnaletica verticale ed orizzontale.
13. È onere dell'utente che intende usufruire del servizio di sosta, sia essa breve o ordinaria, dotarsi di *ticket*, da esporre obbligatoriamente all'interno dei veicoli che occupano le suddette postazioni. Tali contrassegni sono erogati, previo inserimento della targa del mezzo, dai totem adibiti ed ubicati nelle immediate vicinanze delle aree di sosta di cui al comma 6, lettera b).
14. Gli organi addetti alla vigilanza effettuano il controllo sulla regolarità della sosta, verificando anche l'esposizione del *ticket* di cui al comma 13 per accertarne il possesso e la validità.
15. Tutti i parcheggi rientranti nel sedime aeroportuale, oltre quelli richiamati nei precedenti commi, sono puntualmente delimitati e individuati dalle planimetrie allegate al presente provvedimento.
16. Eventuali variazioni circa la consistenza delle aree adibite a sosta e fermata, la destinazione di utenza e le modalità d'utilizzo delle medesime aree sono sottoposte dalla Società di gestione aeroportuale alla Direzione Territoriale per la successiva approvazione. In caso di approvazione, si procede al recepimento delle stesse aggiornando l'ordinanza e le relative planimetrie e alla successiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'ENAC.
17. La Società di gestione, in qualità di concessionaria, ha la facoltà di assegnare a determinati soggetti i singoli stalli presenti nelle aree di sosta e di parcheggio di cui ai commi precedenti, fatto salvo l'obbligo di comunicazione alla Direzione Territoriale, che vigila affinché siano rispettati i principi di trasparenza, non discriminazione, equa competitività, rotazione e parità di accesso ai beni e alle infrastrutture aeroportuali.
18. Presso le aree delle partenze e degli arrivi dell'Aeroporto di Milano Linate, sono predisposte zone circoscritte per la sosta ed il parcheggio assegnate ai veicoli degli Enti di Stato in servizio presso il predetto Aeroporto. Tali stalli, assegnati in misura non

superiore ad uno per ciascuna Pubblica Amministrazione, salvo specifici accordi con la Direzione Territoriale Milano Linate, sono identificati da apposita segnaletica orizzontale di colore giallo e segnaletica verticale, recanti la denominazione dell'Ente assegnatario, e sono riservati ai soggetti con veste pubblica di cui al comma 4, art. 6 della presente ordinanza.

19. Gli stalli di cui al comma precedente sono riportati ed identificati nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza, che ne costituiscono parte integrante.
20. È fatto assoluto divieto di parcheggio, sosta e fermata all'interno degli stalli riservati ai Soggetti pubblici e privati operanti nel sedime aeroportuale, le cui delimitazioni sono visibili in quanto individuati con apposita segnaletica verticale ed orizzontale.
21. I soggetti ed i veicoli operanti presso lo scalo aeroportuale di Milano Linate per effettuare il servizio di trasporto devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative e rispettare tutti i regolamenti in materia. A tale scopo, le competenti autorità potranno effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli.
22. In caso di violazione dell'art. 86 del Nuovo Codice della Strada, gli agenti accertatori provvederanno, ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 689/1981, a trasmettere copia del verbale per la violazione e/o a far rapporto all'Amministrazione Comunale che ha rilasciato la licenza, per i provvedimenti di competenza conseguenti all'infrazione commessa.
23. Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre, ove non sia altrimenti stabilito, nelle sanzioni previste dall'articolo 16 della presente Ordinanza.

Art. 11

Area di sosta riservata agli NCC

1. Gli NCC (consorziate e non consorziate), percorrendo la corsia a viabilità libera, possono accedere alle aree loro riservate in zona in zona arrivi. L'accesso alle ridette aree, indicate nelle planimetrie allegate alla presente Ordinanza, è regolato tramite sbarra automatica.
2. Le postazioni assegnate al servizio di noleggio con conducente sono riconoscibili mediante segnaletica verticale e orizzontale di colore giallo recante la relativa denominazione.
3. È fatto espresso divieto per gli NCC di sostare in aree diverse da quelle ai medesimi attribuite. In caso di riscontrata violazione della menzionata prescrizione, è prevista l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 16 della presente Ordinanza.

Art. 12

Disciplina parcheggi disabili

1. Le aree di sosta riservate a titolo gratuito ai disabili nei parcheggi di cui all'art. 10, comma 1, sono individuate dall'ENAC, anche a seguito di proposta della Società di gestione, in misura non inferiore a quella stabilita dall'art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 e comunque proporzionalmente alla domanda di trasporto.
2. Il Gestore Aeroportuale provvede a realizzare le aree di cui al comma precedente e a contrassegnarle con apposita segnaletica verticale e orizzontale di colore giallo.
3. I titolari di permesso disabili e i loro accompagnatori possono usufruire delle aree di parcheggio di cui al comma 1 a titolo gratuito, con l'obbligo di esporre in posizione ben visibile il contrassegno in originale.
4. All'interno del parcheggio P1, individuato mediante le planimetrie allegate, al piano

secondo, zona "E", sono installati appositi apparati di citofonia di colore giallo, adibiti alla prenotazione della "sala amica" mediante un sistema di chiamata, al fine di garantire il servizio di assistenza in favore delle persone con disabilità fisiche o intellettive oppure a mobilità ridotta.

5. Il Gestore Aeroportuale predispone, all'interno del parcheggio, i predetti dispositivi per contattare il personale addetto all'assistenza aeroportuale per i passeggeri a mobilità ridotta e si assume l'onere di provvedere alla manutenzione degli stessi.
6. L'esenzione dal pagamento della sosta e del parcheggio presuppone la presentazione, al rientro dal viaggio, in uscita dal parcheggio, dei seguenti documenti:
 - a) biglietto di ingresso al parcheggio;
 - b) contrassegno disabili in originale;
 - c) documento di identità;
 - d) biglietto aereo del titolare del contrassegno disabili.
7. Le modalità per ottenere l'esenzione sono dettagliatamente descritte sul sito web della Società di gestione.
8. Nelle aree di parcheggio riservate ai disabili è fatto divieto di sosta a utenti non aventi titolo.
9. Chiunque non osservi le prescrizioni e i divieti sanciti nei commi precedenti incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 16 della presente Ordinanza.

Art. 13 Corrispettivi per la sosta

1. I corrispettivi d'uso delle aree e dei beni destinati a parcheggio di cui all'art. 10, nonché le eventuali penali contrattuali, sono determinati dalla Società di gestione.
2. La Società di gestione ha l'obbligo di garantire la massima informativa delle tariffe per i parcheggi nonché delle eventuali penali contrattuali applicabili, esponendo all'ingresso delle diverse aree e infrastrutture dedicate i corrispettivi per la sosta in maniera chiara e accessibile. I termini relativi a prenotazione e acquisto nonché alle modalità di accesso ai servizi sono consultabili sul sito internet dell'aeroporto.
3. Al fine di garantire la piena operatività aeroportuale in sicurezza, la qualità dei servizi e l'accessibilità all'utenza, ENAC vigila affinché non vi siano anomalie nella determinazione delle tariffe per i parcheggi. In caso di accertamento di anomalie ENAC invia una segnalazione alle Autorità competenti.

Art. 14 Variazioni temporanee alla circolazione e alla sosta

1. L'ENAC, per motivi di emergenza, sicurezza e ordine pubblico, sicurezza della navigazione aerea, soccorso o esigenze di carattere tecnico può, anche senza alcun preavviso, sospendere temporaneamente la circolazione su tutte o alcune corsie delle strade interne al sedime aeroportuale aperte all'uso pubblico dell'aeroporto, a tutte o alcune categorie di utenti, modificare la viabilità, ovvero interdire temporaneamente l'uso delle aree di sosta e parcheggio.
2. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, ogni variazione temporanea della circolazione e della sosta sulle aree oggetto della presente Ordinanza, che si renda necessaria a causa di interventi urgenti ai fini della sicurezza, è coordinata e gestita dalla Società di gestione, che provvede ad apporre idonea segnaletica e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, agli Enti di Stato

presenti in ambito aeroportuale nonché a ogni altro soggetto coinvolto.

3. In caso di iniziative speciali o di riprese cinematografiche o televisive da effettuare nelle aree di cui alla presente Ordinanza, è obbligo della Società di gestione provvedere a delimitare, in coerenza con la normativa disposta dal Codice della Strada, le zone interessate e a darne comunicazione alla Direzione Territoriale per l'adozione dei provvedimenti di competenza nonché agli Enti di Stato presenti in ambito aeroportuale e a ogni altro soggetto coinvolto.
4. La Società di gestione deve provvedere a ripristinare la situazione *ex ante* al termine dei lavori o dell'evento.

Art. 15

Attività di vigilanza e accertamento delle infrazioni

1. I compiti di vigilanza e di controllo sulla circolazione e la sosta di cui ai precedenti articoli, nonché sull'osservanza delle altre disposizioni della presente Ordinanza sono svolti dagli Organi competenti a norma degli articoli 11 e 12 del Codice della Strada e successive modifiche e integrazioni, nonché ai sensi dell'art. 6 del Protocollo d'intesa recante "*Protocollo per la gestione dei servizi di Polizia Locale afferente l'area aeroportuale denominata Enrico Forlanini di Linate*" stipulato il 3 ottobre 2024 dai Corpi di Polizia Locale dei Comuni interessati, recante "*Dotazione organica*".
2. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni del Codice della Strada e della presente Ordinanza sono di competenza delle Pubbliche Autorità così come individuate dall'art. 12, comma 1 e comma 3, lett. e) del Codice della Strada.
3. La contestazione della violazione e la riscossione della relativa sanzione in violazione della presente Ordinanza sono effettuate dalle Autorità Competenti previste dall'articolo 12 del Codice della Strada e nel rispetto della procedura ivi prevista.
4. Le attività di cui ai commi precedenti possono essere effettuate da personale autorizzato allo svolgimento di funzioni di prevenzione e accertamento con gli effetti di cui all'art. 2700 c.c. anche in ambito aeroportuale. Tale personale, denominato Ausiliario del Traffico Aeroportuale, è nominato con provvedimento del Direttore Territoriale e con decreto del Sindaco del Comune competente ed è dotato di una divisa, di un tesserino identificativo e di un fischiotto.
5. L'accertamento delle violazioni dei limiti di accesso nelle corsie o aree ZTL può essere effettuato mediante le apparecchiature elettroniche di cui all'articolo 1 comma 3 della Legge 22 marzo 2012, n. 33 che sono a disposizione dei Comandi della Polizia Locale dei Comuni di Milano e di Segrate. I dati personali acquisiti mediante rilevazione automatica vengono conservati e gestiti solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti nel rispetto dei principi disposti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).
6. È onere dei Comuni di cui al comma precedente disporre di apposite e dedicate banche dati contenenti l'elenco delle targhe e le informazioni dei veicoli muniti di autorizzazione per l'accesso illimitato alle corsie o aree ZTL che insistono nel sedime aeroportuale di Milano Linate, rendendo le stesse disponibili alla consultazione su richiesta della Direzione Territoriale Milano Linate che avrà facoltà di procedere alla verifica del rispetto delle previsioni normative vigenti nonché alla modifica ed alla gestione dei ridetti elenchi. I dati personali raccolti dai Comuni nelle suddette banche dati vengono conservati e gestiti dai medesimi Enti locali nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR).
7. In ogni caso, per tutti i dati e le informazioni personali inerenti alla viabilità è considerato altresì responsabile, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo

e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), il Gestore aeroportuale che ne sia entrato in qualunque modo in possesso.

Art. 16 Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza regolate dal Codice della Strada soggiacciono alle sanzioni ivi previste.
2. La violazione delle prescrizioni imposte dagli artt. 6, 7, 8 e 9 della presente Ordinanza per le aree ZTL è soggetta alla sanzione prevista dall'art. 1, comma 3, della Legge n. 33/2012, e ss.mm.ii.
3. Qualora le infrazioni riguardino disposizioni della presente Ordinanza non previste dal Codice della Strada, si applica il Codice della Navigazione e le stesse sono sanzionate ai sensi dell'articolo 1174.

Art. 17 Obblighi del Gestore Aeroportuale

1. Il Gestore Aeroportuale assicura, sotto la propria responsabilità, la corretta e puntuale applicazione di quanto previsto dalla presente Ordinanza e dalle normative vigenti in materia, nonché la diligente attuazione del contenuto delle planimetrie dallo stesso redatte e allegate al presente provvedimento, mettendo in atto ogni azione necessaria per favorirne la regolare osservanza da parte di tutta l'utenza.
2. La Direzione Territoriale, in osservanza della normativa vigente che attribuisce ad ENAC le funzioni di polizia e di vigilanza, vigila sull'operato del Gestore Aeroportuale per le finalità di cui al comma precedente.

Art. 18 Rinvio

Per tutto quanto non regolamentato dalla presente Ordinanza si rimanda alle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, nonché alla normativa vigente in materia di circolazione stradale, per quanto applicabile.

Art. 19 Entrata in vigore

1. La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 00:00 del 10 aprile 2025.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, sono abrogate tutte le precedenti disposizioni eventualmente in contrasto con la stessa.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione sul sito web dell'ENAC.

Milano Linate, li 26 marzo 2025

Il Direttore Territoriale Milano Linate
Dott.ssa Patrizia Colagiovanni
(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)